



REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO  
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 196/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una nuova cabinovia "Son dei Prade – Bai de Dones", in comune di Cortina d'Ampezzo (BL).  
Pratica 4277

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin"; ZSC/ZPS IT3230071 "Dolomiti di Ampezzo"; ZSC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis"

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO e CONSIDERATO l'art 61 del Decreto Legge n. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (convertito con Legge n. 96/2017), concernente l'attuazione degli eventi sportivi di sci alpino di rilevanza nazionale ed internazionale per il tramite di un commissario con specifiche competenze e funzioni amministrative;

VISTA la D.G.R. n. 194 del 21 febbraio 2017 ad oggetto "D.G.R. n. 217/2013 Piano Regionale Neve - Approvazione della proposta del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) di sviluppo del collegamento "Pocol-5 Torri" in nuovo sub-demanio "A01.9. Son dei Prade - Socrepes - Bai de Dones", e di adeguamento del perimetro del sub-demanio "A01.1. Falzarego - 5 Torri".";

VISTO il Piano degli Interventi predisposto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 61 del Decreto Legge n. 50/2017, contenente la ripartizione in quattro livelli di classificazione degli interventi e la descrizione, la durata e le stime di costo per ogni singolo intervento;

PRESO ATTO della convocazione da parte del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 e ss. della legge n. 241/1990 per l'approvazione del progetto ricompreso al livello 3 nel piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo ("Nuova Cabinovia Son dei Prade- Bai de Dones");

CONSIDERATO che il livello 3 del piano degli interventi corrisponde ad infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo e che quindi potranno essere ultimati entro il termine dell'evento sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi;

VISTO e CONSIDERATO i decreti del Direttore della Direzione regionale Commissioni Valutazioni n. 93 del 05/11/2018 ad oggetto "Valutazione di incidenza riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.", n. 36 del 29/03/2019 ad oggetto "Rettifica formale al D.D.R. n. 93/2018 ad oggetto "Valutazione di incidenza riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni." e n. 114 del 06/12/2018 ad oggetto "Valutazione di

- incidenza riguardante il progetto definitivo dell'intervento E2 Bacino idrico "Potor", in loc. Cinque Torri, a supporto delle attività di protezione civile quali antincendio e approvvigionamento idrico e innevamento artificiale, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.”;
- PRESO ATTO delle note della Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio (Servizio VIA) n. 23994 del 02/08/2019 (prot. reg. n. 346263 del 02/08/2019), concernente l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) incardinato nella predetta conferenza dei servizi del Commissario straordinario di governo, e n. 24005 del 02/08/2019 (prot. reg. n. 348975 del 05/08/2019), concernente la richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza presso l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., e D.G.R. n. 1400/2017);
- CONSIDERATO che l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza effettua la valutazione di incidenza nei casi previsti dal par. 3.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, fermo restando le competenze previste all'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nei procedimenti di valutazione impatto ambientale (VIA);
- ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;
- ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza (comprensiva del formulario per le misure di compensazione e dei dati vettoriali), redatta dal dott. for. Giampaolo DE MARCH e dal dott. for. Ivano CAVIOLA per conto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, e trasmessa dalla Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio (Servizio VIA) con note prot n. 24005 del 02/08/2019 e n. 25342 del 16/08/2019 (rispettivamente acquisite al prot. reg. con n. 348975 del 05/08/2019, n. 350732 del 06/08/2019 e n. 368017 del 22/08/2019) e, a seguito della nota di richiesta integrazioni di cui al prot. reg. n. 372098 del 27/08/2019, con nota prot n. 29477 del 24/09/2019 (acquisita al prot. reg. con n. 409867 del 24/09/2019);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la realizzazione del collegamento funiviario "Son dei Prade – Bai de Dones" tra l'area sciabile "Pocol – Tofana – Ra Valles" e l'area sciabile "Cinque Torri" nel Comune di Cortina d'Ampezzo, nell'ambito del Piano degli Interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo (marzo 2020) e dei campionati mondiali di sci alpino (febbraio 2021);
- PRESO ATTO che la realizzazione del impianto funiviario "Son dei Prade – Cianzopè – Bai de Dones" è del tipo a cabinovia ad ammassamento automatico con portata oraria massima di 1800 p/h ed è organizzata in due tronchi: "Son dei Prade – Cianzopè" (per una lunghezza planimetrica di 2,1 km, con l'installazione di 12 sostegni per il superamento di un dislivello pari a circa 95 m), "Cianzopè – Bai de Dones" (per una lunghezza planimetrica di 2,4 km, con l'installazione di 19 sostegni per il superamento di un dislivello pari a circa 153 m);
- PRESO ATTO che la superficie interessata dall'esecuzione degli interventi di sterro è riparto è pari a circa 5 ettari (prevalentemente in corrispondenza delle stazioni) e che è prevista la riduzione di superficie forestale di un'area pari a circa 8 ettari (principalmente lungo il tracciato funiviario, per una fascia di ampiezza pari a 16 m, e in corrispondenza della stazione intermedia);
- PRESO ATTO che per gli accessi all'area dei cantieri delle stazioni si farà ricorso all'esistente viabilità locale (senza alcun intervento di adeguamento) e che per i sostegni di linea è previsto l'impiego dell'elicottero;
- PRESO ATTO che la durata stimata per l'esecuzione degli interventi è pari a 20 mesi non consecutivi: da ottobre a febbraio (perimetrazione cantieri, tracciamenti, esbosco), da maggio a metà dicembre: realizzazione contemporanea delle opere su 5 distinti cantieri (stazione di valle, stazione intermedia, stazione di monte, primo tronco, secondo tronco e i ripristini ambientali);
- PRESO ATTO che l'insediamento del cantiere è previsto nel mese di ottobre e che le lavorazioni saranno organizzate in 21 fasi operative (in parte concomitanti);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le seguenti precauzioni progettuali: limitazione delle attività lavorative alla fase diurna; realizzazione delle aree temporanee di deposito di cantiere in superfici già alterate sul sedime dei cantieri recintati; l'impiego di foraggio proveniente dai prati locali per la ricomposizione delle scarpate e delle superfici a vario titolo interessate dalle lavorazioni; l'esecuzione degli interventi sulla vegetazione a partire dal tardo autunno e in un periodo di inattività riproduttiva di tutta la fauna a livello locale; la minimizzazione delle interferenze con la torbiera di Son dei Prade nella realizzazione della stazione; l'esecuzione delle lavorazioni a monte del biotopo di Bai de Dones avverranno in un periodo di assenza di circolazione idrica; l'impiego di

- soluzioni visive per attenuare i possibili effetti derivanti dalla collisione dell'avifauna con le funi della cabinovia; organizzazione del cronoprogramma con lavorazioni nelle stagioni più favorevoli alla minimizzazione degli effetti negativi in rapporto alla fenologia delle specie o alle condizioni ambientali imposte; la netta separazione delle aree sottoposte a lavorazione da quelle di maggiore interesse ambientale che si trovano nelle vicinanze e una attenta Direzione Lavori, relativamente alle possibili attenzioni da riservare per il mantenimento dell'integrità strutturale e funzionale di tali habitat;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, solo alcune di quelle precauzioni soddisfano i predetti requisiti;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in particolare, l'utilizzo dei dispositivi per migliorare la visibilità delle funi sia realizzato lungo l'intera tratta dell'impianto funiviario (dalla stazione di Son dei Prade alla stazione di Bai de Dones), anche mediante l'impiego di un cavo aggiuntivo dedicato;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la completa efficacia ed operatività dell'impianto funiviario "Son dei Prade - Bai de Dones" non risultano necessarie ulteriori piani o progetti;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali e in particolare quanto funzionale alla realizzazione di nuove piste o l'adeguamento di piste esistenti a servizio del medesimo subdemanio sciabile) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è pienamente conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017 (mancando la restituzione di tutti gli aspetti progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", B02.05 "Selvicoltura naturalistica - Produzione legnosa non intensiva (con rilascio di legno morto e mantenimento di piante deperienti)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrante o sommerse", D04.03 "Rotte di volo", D06 "Altre forme di trasporto e di comunicazione", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G02.02 "Complessi sciistici", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H06.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", J03.02 "Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta parzialmente espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi di attuazione dell'istanza (e non è riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.01.01 la misura risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre inoltre al principio di precauzione ricorrendo alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: H01.09 "Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza" [in riferimento alle opere di regimazione], H04.03 "Altri inquinanti dell'aria"

- [in riferimento all'attività di cantiere, con sterro e riporto], J02.01.03 "Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere" [in riferimento alle opere di regimazione];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 120 m dalla sorgente emissiva lungo il tracciato funiviario e la strada SR 48 e di circa 500 m in corrispondenza delle stazioni dell'impianto funiviario);
- PRESO ATTO e RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è pianamente conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di massima influenza definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi (di cui comunque sussiste una specifica autorizzazione) rispetto alle tempistiche di realizzazione (con particolare riferimento al progetto di realizzazione della nuova pista "Lino Lacedelli" e del bacino idrico "Potor"), fermo restando la possibile interazione in fase di esercizio con le attività localmente esplicabili nell'ambito della pianificazione territoriale, forestale, venatoria;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, la stazione di monte e la parte terminale dell'impianto funiviario, in arrivo alla predetta stazione, ricade parzialmente all'interno del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" (all'incirca 100 m) e l'ambito degli interventi di miglioramento colturale ai sensi della L.R. 52/78, in località Son Farioia presso il passo Tre Croci, ricade all'interno del sito ZSC/ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018) e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 4070\* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 7230 "Torbiere basse alcaline", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto la sussistenza di una condizione di vulnerabilità (ricorrendo tuttavia a metodi di previsione non congrui e di applicazione soggettiva) solamente per l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- VERIFICATO e CONSIDERATO che, rispetto alla cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. n. 1125/2008 e n. 4240/2018, solamente la parte terminale del tracciato del nuovo collegamento "Son dei Prade - Bai de Dones" in corrispondenza della stazione di monte coinvolge superfici corrispondenti all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" e, tuttavia, il medesimo habitat è interessato dagli interventi di miglioramento forestale previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52/1978;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabili al progetto (ricorrendo tuttavia a metodi di previsione non congrui e di applicazione soggettiva), le seguenti specie di interesse

conservazionistico: *Cypridium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*;

PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame (comprensivo anche dell'area di miglioramento colturale ai sensi della L.R. 52/78, in località Son Faròia) per le seguenti specie: *Bombina variegata*, *Muscardinus avellanarius*, *Ursus arctos*;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "31121 - Alneto di ontano nero e/o bianco", "31232 - Lariceto tipico", "31233 - Laricicembreto con abete rosso", "31234 - Larici-cembreto con ontano verde", "31235 - Larici-cembreto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "32130 - Pascoli diversi", "32233 - Mugheta microterma", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33300 - Area a vegetazione rada", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame nella misura in cui si considerino anche le categorie "41200 - Ambienti umidi lacuali", in riferimento al lago Bai de Dones e alle contermini torbiere, e "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", in riferimento a torrente Ru de Fouzargo;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione del nuovo collegamento "Son dei Prade - Bai de Dones", alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui agli artt. 183, 205, 256, 276, 278, 280 dell'allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con le condizioni previste dall'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.;

- PRESO ATTO che per la realizzazione dell'impianto funiviario in argomento saranno realizzati interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) e di scavi per posa condotte e sottoservizi in corrispondenza di superfici attribuite all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" (con un'estensione di circa 1550 mq);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che gli interventi di rimozione del soprassuolo (anche forestale), di riprofilatura del terreno (mediante sterri e riporti) o di scavi per posa condotte e sottoservizi da realizzarsi al di fuori del sito della rete Natura 2000 in argomento, coinvolgono la superficie forestale (pari a circa 7,4 ettari) ricadente lungo il tracciato della nuova cabinovia, per la maggior parte riferibile al tipo forestale della pecceta dei substrati carbonatici montana e altimontana (tra le stazioni di Son dei Prade e Cianzopè) e al tipo forestale del larici-cembreto e sue varianti (tra le stazioni di Cianzopè e Bai de Dones), in continuità con la superficie forestale attribuita all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" solamente in prossimità della stazione di monte nei pressi del lago Bai de Dones;
- PRESO ATTO che, per gli interventi sopra descritti, è esclusa una variazione dell'idoneità ambientale dell'habitat di specie di *Campanula scheuchzeri* e *Cypripedium calceolus* e che altresì non è escluso il verificarsi di una perturbazione per le seguenti specie: *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*;
- CONSIDERATO che il tracciato della nuova cabinovia attraversa anche ambienti per i quali è riconoscibile la sussistenza di una condizione di idoneità anche per le seguenti specie di interesse comunitario: *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Vipera ammodytes*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento riconosce per il suddetto habitat di interesse comunitario la sussistenza di una bassa incidenza significativa negativa (mentre risulta escluso qualsiasi intervento in corrispondenza della superficie attribuita all'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline" situata a valle della stazione di Bai de Dones al termine della pista "Lino Lacedelli", la quale subirà una lieve rettifica per consentire l'accesso alla stazione di imbarco), come pure per *Tetrao urogallus*;
- CONSIDERATO che la valutazione sulla significatività delle incidenze riportata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, ancorché riferita a metodi numerici (non derivanti dall'applicazione di modelli scientifici accreditati per la variazione del grado di conservazione), corrisponde ad un giudizio di tipo esperto;
- CONSIDERATO che la realizzazione delle stazioni, del tracciato della cabinovia e delle infrastrutture (anche non tecnologiche) ad esso associato comporta la riduzione e la frammentazione della fascia forestale (in parte appartenente alla patch corrispondente all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*") compresa tra le località Son dei Prade e Bai de Dones;
- RITENUTO che, per la tipologia e le caratteristiche dell'incidenza e per il grado di conservazione dell'habitat e della specie di interesse comunitario coinvolti, sussista un'incidenza significativa negativa in ragione del cambiamento sfavorevole del grado di conservazione nella singola patch di appartenenza;
- RITENUTO che, anche in relazione alla sovrapposizione con l'ambito di realizzazione della pista da sci "Lino Lacedelli" (di cui al DD.D.R. n. 93/2018 e n. 36/2019), per l'impianto funiviario in argomento siano assunti gli accorgimenti necessari e sufficienti a garantire il mantenimento delle condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) e funzionali dell'habitat 7230 "Torbiere basse alcaline", tenuto conto dell'attuale assetto del reticolo idrografico alimentante le aree torbose e le zone umide situate in prossimità del fondo pista, come pure le condizioni strutturali delle aree umide appartenenti ai biotopi del "Lago Bai de Dones" e "Torbiere di Pocol" (in particolar modo dei suoli idromorfi a seguito di compattazione, rimaneggiamento, desposito);
- CONSIDERATO e RITENUTO che l'incidenza significativa negativa per le ulteriori specie di interesse comunitario coinvolte dal progetto (*Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*) si realizzi qualora, rispetto agli habitat della specie e alle popolazioni, avvenga uno scadimento delle locali condizioni strutturali e funzionali dell'habitat di specie ovvero un deterioramento della dinamica di popolazione e che la verifica di ciò comporti l'esecuzione di uno specifico programma di monitoraggio (ante operam, corso operam e post operam), ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi attribuibili al paragrafo 3.4 della selezione preliminare e che tuttavia questo risulta essere parziale (in quanto non rappresentativo di tutti gli elementi che ne subiscono l'incidenza significativa negativa) e non

- conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017 (mancando gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico rispetto ai parametri esplicitati);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua e valuta, quali soluzioni alternative quelle comprendenti una diversa conformazione e localizzazione delle stazioni di partenza e arrivo della cabinovia, dell'organizzazione del relativo cantiere, delle soluzioni tecniche impiantistiche e realizzative della cabinovia;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, provvedendo all'esame dell'alternativa del mantenimento dello stato di fatto (la c.d. "soluzione zero"), ne esclude la relativa praticabilità in ragione dell'appartenenza del progetto in argomento al Piano degli Interventi del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 e dell'esistente pianificazione di settore (vincolante rispetto alla localizzazione del collegamento "Pocol – Cinque Torri", entro cui ricade il tracciato dell'impianto funiviario in argomento);
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che le predette soluzioni alternative, mantenendo sostanzialmente invariato lo sviluppo del tracciato funiviario, riguardano solo parte degli ambiti in cui si realizza l'incidenza significativa negativa nei confronti di *Tetrao urogallus*;
- ATTESO che l'esame delle soluzioni alternative sia effettuato secondo le indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase I della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
- PRESO ATTO e RISONTRATO che la comparazione delle soluzioni alternative rappresentata nello studio per la valutazione di incidenza in argomento, seppur non pienamente aderente al criterio metodologico sopra richiamato (disamina con la stessa modalità utilizzata nella selezione preliminare, da riferirsi comunque alla variazione del grado di conservazione dell'elemento tutelato risultato coinvolto, compresa la c.d. "soluzione zero"), evidenzia l'assenza di soluzioni alternative caratterizzate da una minor incidenza significativa negativa per l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" e *Tetrao urogallus* rispetto al progetto esaminato ai fini della presente valutazione di incidenza (sulla base di un giudizio di tipo esperto);
- PRESO ATTO dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regionale Neve (allegato A alla D.G.R. n. 217/2013), con riferimento alla scelta di eventuali soluzioni alternative che deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000;
- DATO ATTO che, degli aspetti sopra indicati, non sono stati forniti gli opportuni riscontri richiesti con nota prot. reg. n. 372098 del 27/08/2019 e che la verifica delle condizioni tecniche-amministrative per l'approvazione del progetto in argomento sia estesa anche all'esclusione di ulteriori soluzioni alternative, quale elemento presupponente l'applicabilità del relativo criterio di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. m. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, nelle more degli esiti delle verifiche di cui sopra, non sono state identificate soluzioni alternative rispetto alle condizioni responsabili dell'incidenza significativa negativa e che pertanto è da intendersi confermata l'incidenza significativa negativa nei confronti dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" e di *Tetrao urogallus*;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento identifica le misure di mitigazione per *Tetrao urogallus* e che queste consistono in:
- interventi di diradamento selettivo della fascia boscata ai margini del tracciato dell'impianto funiviario con caratteristiche tali da garantire una migliore percezione della linea aerea mediante una fascia bassa arbustiva;
  - limitazione degli interventi di manutenzione lungo il tracciato dell'impianto funiviario nel periodo agosto-febbraio;
  - impiego di cartellonistica informativa in corrispondenza dei principali punti di accesso (sentieri e strade forestali) al tracciato dell'impianto funiviario;
- CONSIDERATO che l'efficacia delle misure di mitigazione è da verificarsi mediante uno specifico programma di monitoraggio e che il programma fornito tuttavia è finalizzato a rilevare la presenza/assenza di esemplari della specie con metodi diretti (avvistamenti, vocalizzazioni) o indiretti (raccolta tracce biologiche) lungo il tracciato dell'impianto funiviario e in due distinti momenti (marzo-maggio e agosto-settembre), rispetto a un periodo di ante operam (nel corso del 2020) e post operam (nei tre anni successivi al termine dei lavori);
- RISONTRATO che il suddetto programma di monitoraggio presenta un disegno sperimentale parzialmente congruo, stante la tipologia degli effetti negativi attesi per la fase di esercizio e la relativa durata, la tipologia delle misure di mitigazione proposte e degli interventi previsti in caso di inefficacia, e il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'impianto funiviario in argomento;
- DATO ATTO che le misure di mitigazione, anche in ragione della relativa modalità di applicazione, non garantiscono una completa e duratura riduzione della significatività o l'annullamento delle incidenze

- identificate, risultando soddisfatte solo parte delle indicazioni della vigente disciplina con riguardo la fase II della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, poste limitazioni temporali previste per l'esecuzione degli interventi lungo il tracciato funiviario, nell'adeguamento del cronoprogramma esecutivo dei lavori sia garantito il rispetto della sospensione dei lavori nel periodo marzo-luglio (almeno per le fasi operative 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 del cronoprogramma);
- RITENUTO che gli interventi di diradamento selettivo siano attuati secondo modalità tali da evitare lo scadimento delle locali condizioni strutturali e funzionali degli habitat delle ulteriori specie di interesse comunitario riconosciute per l'ambito indagato;
- RITENUTO che, qualora consentito dai criteri di sicurezza per l'impianto funiviario, sia favorito il mantenimento della vegetazione bassa arbustiva all'interno del tracciato funiviario, privilegiando uno sviluppo planimetrico irregolare (incrementando la fascia ecotonale) ovvero, al di là della cartellonistica prevista e in presenza della specie, sia limitata l'accessibilità a tale ambito (anche con l'impiego di dispositivi rimovibili) ai soli mezzi di servizio per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di pubblica sicurezza e la manutenzione ordinaria lungo il tracciato sia sospesa durante il periodo invernale e comunque in presenza di coltre nevosa di consistenza e spessore sufficiente alla formazione della truna;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per il comprensorio sciistico "Cinque Torri" è indicata nella vigente pianificazione di settore nell'area del subdemanio A01.9 "Son dei Prade – Socrepes – Bai de Dones" il possibile sviluppo di nuove piste da sci (con particolare riferimento alla loc. Landries, collegata alla nuova stazione intermedia), la cui progettazione è comunque soggetta al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO e RITENUTO che qualora non risultasse garantita l'efficacia delle misure di mitigazione (incidenze ricondotte almeno ad una condizione di non significatività), a cui è subordinato ogni ulteriore sviluppo del subdemanio A01.9 "Son dei Prade – Socrepes – Bai de Dones", sia previsto il complessivo miglioramento dell'habitat di specie (rispetto al relativo home-range), nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., al di là della fascia foresta-arbusteti infraperti al margine del tracciato dell'impianto funiviario, ancorché parzialmente ricadente all'interno del sito della rete Natura 2000 in argomento e preferibilmente in aree non direttamente accessibili dall'esistente comprensorio sciistico e comunque il più possibile prossimali all'ambito di influenza;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che per l'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" non sono state effettuate proposte concernenti misure di mitigazione in grado di minimizzare o annullare gli effetti causati dal fattore perturbativo responsabile dell'incidenza significativa negativa;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.P.R. 357/97, e s.m.l., l'attuazione degli interventi di cui al presente progetto è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che tali motivi devono riferirsi a situazioni in cui il progetto risulta indispensabile per i seguenti casi:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
  2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
  3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- PRESO ATTO della nota del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021 n. 862 del 12/07/2019;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la predetta nota, richiamando il comma 7 dell'art 61 del decreto legge n. 50/2017, dichiara gli interventi previsti per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino come di pubblica utilità e urgenti, di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro;
- PRESO ATTO che il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021, con nota n. 907 del 30/07/2019, attesta il ricorso alla misura di compensazione per il progetto in argomento;
- PRESO ATTO del Piano degli Interventi di cui al comma 2 dell'art 61 del decreto legge n. 50/2017 e della relazione annuale (4 febbraio 2019), rappresentanti l'articolato quadro programmatico-progettuale in cui è inserito il progetto in argomento;
- ATTESO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico siano esplicitabili con particolare riferimento al requisito di rilevanza dell'interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e al requisito di lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico;
- PRESO ATTO che nello studio per la valutazione di incidenza è stata fornita indicazione sulla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;



- RITENUTO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, qualora fondati sulle ragioni sopra riconosciute, siano da riferirsi al quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- PRESO ATTO che la compensazione alle incidenze nei confronti dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" corrisponde alla proposta di ampliamento della ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" di una porzione contornata nell'area della stazione di Bai de Dones, posta poco più a monte, per complessivi 1,5 ettari;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ampliamento di cui sopra ricade all'interno della medesima particella forestale in cui è inserita la superficie dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" interessata dal progetto (particella 8558/57 Fg. 88 - di proprietà delle Regole Ampezzane);
- PRESO ATTO che, nell'allegata documentazione per l'aggiornamento del formulario del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" da cui desumere la proposta di ampliamento, è data indicazione della sussistenza dei caratteri vegetazionali riconducibili alla tipologia dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";
- RISCONTRATO che l'ampliamento riguarda esclusivamente una porzione della medesima tessera di superficie forestale corrispondente al larici-cembreto, compresa tra due diramazioni delle piste del complesso sciistico "Cinque Torri";
- ATTESO che vi è l'obbligo di provvedere alla compensazione per quegli elementi che ne subiscono un'incidenza significativa negativa e secondo il principio di equivalenza e che, qualora la compensazione non possa realizzarsi (ed essere efficace) prima del manifestarsi degli effetti negativi, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee;
- PRESO ATTO che, a fronte dell'incidenza significativa riconosciuta per una superficie di 0,15 ettari dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", la proposta di ampliamento in argomento ricomprende un'area pressoché omogenea con estensione pari a 1,57 ettari, a cui è attribuito un grado di conservazione corrispondente a "B - buona conservazione";
- ATTESO che l'area con fitocenosi corrispondente all'habitat di interesse comunitario di tipo forestale, oltre ad essere caratterizzata da un soprassuolo forestale ai sensi del decreto legislativo n. 34/2018, artt. 3, c.3, e 4, devono corrispondere a situazioni stabili e contraddistinte da condizioni strutturali e funzionali sufficienti per il mantenimento nel lungo termine delle stesse fitocenosi;
- CONSIDERATO che per localizzazione, dimensione e caratteristica geometrica della patch, l'area forestata della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 può soddisfare le finalità compensative dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" nella misura in cui non venga meno la continuità, anche in termini di struttura e funzione, con i contigui complessi forestali appartenenti alla fitocenosi dell'habitat in argomento;
- RITENUTO che per la superficie forestale della proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000, attribuibile all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", sia garantito il mantenimento nel lungo termine delle condizioni strutturali e funzionali dell'habitat e in riferimento al mantenimento delle medesime condizioni nelle contigue aree forestate della stessa tipologia;
- CONSIDERATO che la proposta di ampliamento del sito della rete Natura 2000 ai fini della compensazione risulta adeguata nella misura in cui sia funzionale nel garantire il mantenimento o il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario che subiscono l'incidenza significativa negativa;
- RISCONTRATO che la proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" corrisponde ad un ambito del medesimo contesto territoriale interessato dall'incidenza significativa negativa (risultando pertanto appartenente alla medesima regione biogeografica) e che la stessa, ricomprendendo superfici già corrispondenti all'habitat di interesse comunitario per il quale è riconosciuta l'incidenza significativa negativa (9420), è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;
- RITENUTO che, al fine di dare attuazione alla misura di compensazione prima del verificarsi degli effetti significativi negativi e in attesa del perfezionamento della procedura di designazione della nuova configurazione del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" con specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), sia estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento e ne sia data opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che per la proposta di ampliamento del sito Natura 2000 ai fini della compensazione è fornito il dato vettoriale relativo alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario e che tale documentazione non risulta essere completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007, mancando i rilievi fitosociologici (previsti per la stagione primaverile-estiva 2020), i dati fotogrammetrici e l'ulteriore documentazione probatoria (nei formati previsti) su cui attestare la

- restituzione cartografica, e non pienamente congrua rispetto alle indicazioni specialistiche fornite;
- RITENUTO che, ai fini del perfezionamento della proposta di ampliamento del sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" quale misura compensativa per il progetto in argomento, sia predisposta una verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per l'ambito delle "Cinque Torri" (in particolare rispetto al grado di conservazione) e sia fornito il relativo aggiornamento del database georeferenziato, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/2007 (comprendendo anche i rilievi fitosociologici e i più recenti rilievi fotogrammetrici);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario come definite sulla base degli esiti della suddetta verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie e sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, qualora sia dotato l'impianto funiviario di un sistema per l'illuminazione artificiale, siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, in ragione del coinvolgimento del microreticolo idrografico, siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore per l'intera durata degli interventi;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario;
- RITENUTO che la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive all'autorità regionale per la valutazione di incidenza ogni 60 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione);
- ATTESO che, ai sensi del par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, l'attuazione della misura di mitigazione e di compensazione deve essere supportata da un monitoraggio fino al completo raggiungimento dell'efficacia della stessa misura (con riguardo al raggiungimento del grado di conservazione soddisfacente), da definirsi secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che si rende necessario il monitoraggio per tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza (nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam);
- CONSIDERATO che il disegno sperimentale del programma di monitoraggio deve consentire di ottenere o di derivare la misura della variazione del relativo grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, rispetto ai sottocriteri che localmente lo compongono, e che la stessa durata del monitoraggio è in funzione dell'esaurimento degli effetti conseguenti al progetto e all'instaurarsi di condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi);
- CONSIDERATO che le aree di indagine, anche per la misura di mitigazione e di compensazione, devono essere comprensive anche delle aree di "bianco" (aree della medesima unità ambientale omogenea per ciascun habitat e specie e situate in contesti non soggetti alle interferenze conseguenti all'attuazione del progetto) identificabili nei territori esterni all'ambito di influenza dei fattori di perturbazione derivanti dal progetto e per le quali tuttavia va garantita l'appartenenza alla medesima unità ambientale omogenea dell'entità oggetto di monitoraggio;

- RITENUTO che per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione;
- CONSIDERATO che per il monitoraggio degli habitat e le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) sono previste specifiche modalità tecnico – operative, richiamate nei manuali ISPRA n. 140/2016, n. 141/2016 e n. 142/2016;
- RITENUTO che il predetto programma di monitoraggio, predisposto secondo le indicazioni del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, sia conformato, laddove risulti pertinente, alle modalità tecnico-operative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat";
- CONSIDERATO che non tutte le incidenze previste per la fase di esercizio dell'opera in argomento presentano stabili caratteristiche spazio-temporali;
- RITENUTO che la durata del monitoraggio post operam non sia inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi) e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è:
- difforme rispetto le indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (compresa la dichiarazione conclusiva dello studio, giacché è stata svolta la valutazione appropriata in tutte le sue fasi) e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;
  - inadeguata nei dati in formato vettoriale per gli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3 e 3.4 della selezione preliminare e per gli elementi trattati nella valutazione appropriata;
  - insufficiente nei riscontri richiesti con nota prot. reg. n. 372098 del 27/08/2019, con particolare riguardo alle fasi della Valutazione Appropriata (par. 2.1.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017) ed implicando la necessità di aggiornare il formulario per gli adempimenti conseguenti all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;
- CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e, per ciascuno di questi, il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
  - b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);
  - c. gli elementi trattati al punto 3.4 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, che subisce l'incidenza significativa negativa, e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
  - d. gli elementi trattati in valutazione appropriata, relativamente alle misure di mitigazione e compensazione, da rendersi conforme e completa ai sensi della D.G.R. n. 1066/2007.

F.to dott. Corrado SOCCORSO  
Venezia, li 04.10.2019